


**B**review



# TeamSystem Business review

n. 01/2019

Supplemento a TeamSystem Review n. 265

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con  
 Euroconference

 TeamSystem®

# LYNFA Azienda® e POLYEDRO Experience



## LA NUOVA USER EXPERIENCE DI LYNFA AZIENDA

Un'esperienza d'uso più naturale, incentrata sul valore dei dati e sull'agilità dei processi.

POLYEDRO e LYNFA si evolvono grazie alla nuova experience, con cui lavorare in modo più veloce e dinamico, una modalità di lavoro progeata sulle esigenze dell'utente.

La nuova experience di POLYEDRO garantirà, a partire dal 2018:

- **Una nuova user experience** facile e naturale grazie ad un'interfaccia dinamica, che assicura accesso immediato alle procedure e alle funzionalità con percorsi di navigazione personalizzabili.
- **Dati e informazioni subito in primo piano** grazie a dashboard personalizzate e indicatori sintetici per monitorare l'avanzamento delle attività quotidiane, le news dall'assistenza

mysupport per rimanere sempre aggiornati, indicatori di performance, grafici e tabelle navigabili dinamicamente.

- **Strumenti di produttività e collaboration** per lavorare meglio e recuperare efficienza: dal nuovo sistema di gestione dei contenuti che semplifica la pubblicazione di notizie e post in bacheca, al workflow che permea la gestione guidata dei processi interni.
- Grazie ai **Live Update**, la gestione automatica degli aggiornamenti, è possibile scegliere il momento migliore della giornata in cui aggiornare le procedure, per risparmiare tempo ed evitare interruzioni all'operatività quotidiana.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Business review

Periodico  
di informazione  
alle imprese

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:  
 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.  
Riproduzione vietata

## Lavoro e previdenza

L'Inps riepiloga la disciplina dell'apprendistato	2
Esonero dal pagamento quote di accantonamento del Tfr e contributo licenziamento	6
Guida Inps per la certificazione di malattia di lavoratori all'estero	9
Tfr: coefficiente di novembre 2018	11

## Economia e finanza

Equo canone di novembre 2018	12
------------------------------	----

## Fisco e tributi

L'aumento di capitale liberato mediante moneta digitale e l'esigenza di una perizia "completa"	13
La donazione informale. Aspetti definatori e disciplina fiscale	23

## L'Inps riepiloga la disciplina dell'apprendistato

**L'** Inps, con la circolare n. 108/2018, ha diramato importanti chiarimenti in ordine all'apprendistato, in particolare per quanto riguarda la disciplina contributiva. I consulenti del lavoro hanno a loro volta emanato la circolare n. 19/2018, di commento alla circolare Inps.

### Introduzione

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2015 disciplina le seguenti tipologie contrattuali di apprendistato:

- articolo 43 - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (detto anche di 1° livello);
- articolo 44 - apprendistato professionalizzante (detto anche di 2° livello);
- articolo 45 - apprendistato di alta formazione e di ricerca (detto anche di 3° livello);
- articolo 47 - apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

L'Istituto previdenziale, oltre a riepilogare il quadro normativo e contributivo della tipologia contrattuale in questione, ha modificato le proprie indicazioni relative all'apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione: in particolare, ha chiarito che l'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano soltanto il titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita. Il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015, dovrà, pertanto, ritenersi validamente stipulato solo a seguito dell'accoglimento della domanda del lavoratore e a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.

In materia di imponibile contributivo, l'Inps ricorda come nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 7, comma 1, D.L. 463/1983 (articolo 7, comma 5, D.L. 463/1983). Per le ore di formazione svolte all'esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (articolo 43, comma 7 e articolo 45, comma 3, D.Lgs. 81/2015), non sussistono obblighi contributivi.

A favore degli apprendisti sono previste le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail).

## La misura della contribuzione

REGIME GENERALE				
Contributo	Aliquota datore di lavoro			Aliquota apprendista
Ivs Fpld	9.01%			5.84%
Cuaf	0.11%			
Malattia	0.53%			
Maternità	0.05%			
Inail	0.30%			
NASpI	1.31%			
Fondi interprofessionali	0.30%			
Totale complessivo	11.61%			5.84%
ALIQUOTE PER DATORE DI LAVORO CON MASSIMO 9 DIPENDENTI				
Contributo	Aliquota datore di lavoro			Aliquota apprendista
	1° anno	2° anno	3° anno e successivi	
Ivs Fpld	1.35%	2.70%	4.50%	5.84%
Cuaf	0.02%	0.03%	0.06%	
Malattia	0.08%	0.16%	0.26%	
Maternità	0.01%	0.02%	0.03%	
Inail	0.04%	0.09%	0.15%	
NASpI	1.61%	1.61%	1.61%	
Totale complessivo	3.11%	4.61%	11.61%	5.84%

Per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da aziende fino a 9 unità, la L. 183/2011, per i primi 3 anni del rapporto di apprendistato, ha stabilito che sia dovuta solo l'aliquota della NASpI, pari all'1,61% (1,31% + 0,30%), purché siano rispettate le condizioni fissate per il diritto alle agevolazioni contributive e quelle in materia di aiuti di Stato in relazione al regime *de minimis*.

L'articolo 1, commi 308-310, L. 232/2016, ha inoltre introdotto l'esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro per 3 anni dall'assunzione, fino a un importo massimo annuo di 3.250 euro, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, ad esclusione del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% (si veda in merito la circolare n. 109/2017).

I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Nel caso di regimi che prevedano la variazione dell'aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da considerare è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è quello previsto in via generale, con esclusione degli incentivi introdotti per l'assunzione di lavoratori che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro, riferiti, nell'ambito del contratto di apprendistato, alla sola tipologia dell'apprendistato professionalizzante.

Va anche ricordato che per l'apprendistato professionalizzante, in seguito all'estensione delle tutele in materia di ammortizzatori sociali, il carico contributivo aumenta a causa del relativo finanziamento.

# Lavoro e previdenza

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE								
Cigo						Cigs	FIS	
Imprese fino a 50 addetti			Imprese oltre i 50 addetti				Imprese fra 5 e 15 dipendenti	Imprese oltre 15 dipendenti
Industria	Edilizia	Lapidei	Industria	Edilizia	Lapidei			
1.70%	4.70%	3.30%	2.00%	4.70%	3.30%	0.90%, di cui 0.60% a carico azienda	0.45%	0.65%

BENEFICI PER APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO			
Assicurazioni		Aliquota %	
<b>Numero di addetti superiore a 9</b>			
Fpld		4.50	
Cuaf		0.06	
Malattia		0.26	
Maternità		0.03	
Inail		0.15	
<b>Totale</b>		<b>5.00</b>	
<b>Numero di addetti pari o inferiore a 9</b>			
		<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>
Fpld		1.35	2.70
Cuaf		0.02	0.03
Malattia		0.08	0.16
Maternità		0.01	0.02
Inail		0.04	0.09
<b>Totale</b>		<b>1.50</b>	<b>3.00</b>
			<b>Dal 3° anno</b>
Fpld			4.50
Cuaf			0.06
Malattia			0.26
Maternità			0.03
Inail			0.15
<b>Totale</b>			<b>5.00</b>

I predetti incentivi si applicano alle assunzioni effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 nonché a quelle successive al 31 dicembre 2017, ma nei limiti dell'importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa. Nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l'aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale (11,61%), mentre il lavoratore continua a beneficiare della misura ridotta l'aliquota contributiva.

Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione, il regime contributivo è quello dell'apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

## REGIME CONTRIBUTIVO BENEFICIARI DI MOBILITÀ ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016

Per i primi 18 mesi dall'assunzione si applica la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista, oltre all'eventuale contribuzione dovuta per il finanziamento di Cigo/Cigs ovvero dei Fondi di solidarietà).

Non si applica la riduzione dell'aliquota contributiva prevista per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI.
Non si applicano le agevolazioni per "promuovere l'occupazione giovanile" presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a 9 unità.
È esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (dal 19° mese la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell'apprendista resta al 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato).
È previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità ordinaria che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

## **REGIME CONTRIBUTIVO BENEFICIARI DI DISOCCUPAZIONE E DI MOBILITÀ ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 2017**

Si applica la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione.
Non si applicano le agevolazioni introdotte per "promuovere l'occupazione giovanile" presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a 9 unità.
È dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI (1,31%) e quella di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).
È esclusa la conservazione dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non), l'aliquota complessiva da versare è pari: - per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista); - per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

### **Riferimenti normativi**

INPS, circolare n. 108/2018

## Esonero dal pagamento quote di accantonamento del Tfr e contributo licenziamento

**I**l D.L. 109/2018, c.d. Decreto Genova, all'articolo 44, ha previsto la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per gli anni 2019 e 2020, sino a 12 mesi, in favore delle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non abbiano ancora concluso le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.

### Introduzione

Nella circolare n. 19/2018, il Ministero del lavoro ha illustrato la normativa di cui all'articolo 43-bis, D.L. 109/2018, in base al quale le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018, per crisi per cessazione di attività, possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

Si ricorda che, in generale, le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono escluse dal versamento del contributo addizionale Cigs di cui all'articolo 5, D.Lgs. 148/2015.

### Tfr

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale. Le quote di Tfr maturate durante il periodo di Cig sono a carico del datore di lavoro, mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

La norma in esame stabilisce, però, che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 44, D.L. 109/2018, sono esonerate, per le mensilità di Cigs negli anni 2019-2020, dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.

### Contributo di licenziamento

L'articolo 43-bis prevede l'ulteriore beneficio per cui tali società sono esonerate anche dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, L. 92/2012.

Per i licenziamenti effettuati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo, che è pari all'82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 12 mesi, ovvero a 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte. Nell'ambito dell'accordo governativo stipulato presso il Ministero del lavoro per l'accesso alla Cigs, di cui all'articolo 44, D.L. 109/2018, le parti sanciscono l'impegno a regolare, attraverso apposito accordo sindacale, l'eventuale procedura di licenziamento collettivo anche con riferimento alla dichiarazione di eccedenza del personale.

## Indicazioni operative

In sede di accordo presso il Ministero per l'accesso all'intervento della Cigs, sarà quantificato il costo complessivo delle misure di esonero e accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie. Successivamente, in sede di presentazione dell'istanza di Cigs al Ministero del lavoro, i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l'ammissione alle citate misure di esonero, fornendone a tal fine la stima, con specifico riguardo alla misura complessiva:

- delle quote di accantonamento del Tfr afferenti alla retribuzione persa nel corso dell'intero periodo di autorizzazione del trattamento, distinta in relazione a ogni anno civile interessato;
- del contributo (c.d. *ticket* di licenziamento), da calcolare con riferimento all'anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato.

L'ammissione alle misure di esonero sarà riportata nell'ambito del decreto di autorizzazione.

Al perfezionarsi di tutti i requisiti per accedere all'esonero, dovrà essere emessa apposita autorizzazione da parte dell'Inps, da richiedere secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. In riferimento alle quote di Tfr collegate al trattamento Cigs fruito nell'anno 2019, l'esonero potrà essere autorizzato nel 2020, mentre per quelle del 2020 l'esonero potrà essere autorizzato nel 2021, fermo restando il criterio cronologico di presentazione dell'istanza di Cigs.

Sono elementi utili alla stima degli oneri i seguenti:

- la retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del Tfr è quella determinata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 cod. civ., e non le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia nei casi di accantonamento delle quote presso il datore di lavoro, sia nelle ipotesi in cui sussista obbligo di versamento al Fondo di tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare;
- la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del Tfr deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti;
- in caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all'articolo 2110 cod. civ., e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla Cig, deve essere computato ai fini del Tfr l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro;
- la quota di retribuzione da accantonare per ciascun anno si calcola dividendo l'importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5 (le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero);
- per la determinazione della quota mensile di Tfr maturata in relazione al periodo di Cigs, per ciascun lavoratore interessato si deve prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del Tfr, riferita al periodo di paga interessato e tale importo deve essere moltiplicato per l'aliquota del 7,41% (1/13,5) detraendo, nei casi previsti dalla legge, il contributo dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, L. 297/1982; pertanto, in linea generale, l'aliquota di calcolo della quota mensile di Tfr è pari al 6,91% e, quindi, la quota mensile si determina con la formula retribuzione mensile ai fini Tfr x 6,91%;
- le previsioni dell'articolo 43-*bis* citato non modificano la destinazione e l'assetto del Tfr sulla base del quadro normativo vigente, quindi il Tfr potrebbe essere destinato ai Fondi di previdenza complementare (l'Inps provvederà a trasferire il Tfr maturato al fondo pensione di destinazione), al Fondo di tesoreria (l'accredito della posizione assicurativa del lavoratore sarà effettuato direttamente dall'Inps) o accantonato presso il datore di lavoro (la quota di Tfr maturata nel corso del periodo di trattamento è liquidata al lavoratore da parte dell'Inps).

indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro) e l'Inps effettuerà il versamento ovvero l'accreditamento del Tfr maturato in soluzione unica dopo la cessazione del periodi di Cigs autorizzata;

- le misure del massimale NASpI, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono da ritenersi pari a 1.222,65 euro per il 2019, 1.249,55 euro per il 2020 e 1.274,54 euro per il 2021, pertanto l'importo del contributo riferito a un lavoratore che abbia un'anzianità aziendale pari o superiore a 36 mesi, sarà pari rispettivamente a 3.007,71 euro, 3.073,89 euro e 3.135,36 euro;
- per quanto attiene al contributo di licenziamento relativo all'anno 2019, l'esonero sarà effettivamente autorizzato nell'anno 2020, mentre per quello relativo all'anno 2020 l'esonero sarà effettivamente autorizzato nell'anno 2021, fermo restando il criterio cronologico di presentazione dell'istanza di Cigs, la cui data è indicata nel decreto di autorizzazione.

Gli esoneri possono essere autorizzati fino a concorrenza delle somme normativamente stanziare, pari complessivamente a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021: tale valore è un limite complessivo per entrambi gli interventi previsti.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'Inps verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

#### **Riferimenti normativi**

Ministero del lavoro, circolare n. 19/2018

D.L. 109/2018, articolo 43-bis

## Guida Inps per la certificazione di malattia di lavoratori all'estero

**L** / Inps ha reso disponibile sul proprio sito una guida per la certificazione di malattia per i lavoratori che soggiornano temporaneamente in un Paese estero.

### Introduzione

I lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'Inps, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservano il diritto all'indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

La prestazione economica è subordinata alla presenza di adeguata certificazione medica, rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore, contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).

Anche se il lavoratore si trova all'estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.

Il documento dell'Inps prende in considerazione 4 casi:

1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell'Unione Europea;
2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
3. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
4. lavoratore che si reca all'estero durante malattia iniziata in Italia.

### Malattia insorta in un Paese dell'Unione Europea

È applicabile la legislazione del Paese (Italia) dove risiede l'Istituzione competente (Inps), ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Affinché sia accertato il diritto all'indennità di malattia, il primo giorno dell'evento il lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.

Il certificato, compilato in tutti i suoi dati, dovrà essere trasmesso entro 2 giorni dal rilascio alla sede Inps competente, sulla base della residenza in Italia del lavoratore.

Entro lo stesso termine, il lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro l'attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).

In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, Pec o e-mail, fermo restando l'obbligo di presentare il certificato originale.

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente il lavoratore non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore dovrà rivolgersi all'Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente.

Si ricorda che non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni il lavoratore al momento in cui è sorta la malattia.

## **Malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l'Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali**

Relativamente ai dati contenuti nel certificato e alle modalità di trasmissione, valgono le regole previste in caso di malattia insorta in un Paese UE.

Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l'Italia (o con l'UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall'istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.

## **Malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi extra UE o che non hanno stipulato con l'Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia**

La corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché entro i termini di prescrizione annuale.

Per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente, la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia. Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino "l'apostille", ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro apposto.

## **Lavoratore che si reca all'estero durante malattia iniziata in Italia**

Se il lavoratore intende recarsi all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, è tenuto a comunicarlo all'Inps (deve essere comunicato anche l'indirizzo estero per eventuali visite di controllo). L'Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l'Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l'apposita autorizzazione.

## **Riferimenti normativi**

Inps, Guida informativa ottobre 2018

## Tfr: coefficiente di novembre 2018

**S** econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a novembre 2018 è risultato pari a 102,2: a novembre 2018 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2017 è risultata pari 2,191024.

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2017	Tasso mensile	75% Differenza 2017	Rivalutazione
Gennaio 2018	15 gennaio - 14 febbraio	101,5	0,395648	0,125	0,296736	0,421736
Febbraio 2018	15 febbraio - 14 marzo	101,5	0,395648	0,250	0,296736	0,546736
Marzo 2018	15 marzo - 14 aprile	101,7	0,593472	0,375	0,445104	0,820104
Aprile 2018	15 aprile - 14 maggio	101,7	0,593472	0,500	0,445104	0,945104
Maggio 2018	15 maggio - 14 giugno	102,0	0,890208	0,625	0,667656	1,292656
Giugno 2018	15 giugno - 14 luglio	102,2	1,088032	0,750	0,816024	1,566024
Luglio 2018	15 luglio - 14 agosto	102,5	1,384768	0,875	1,038576	1,913576
Agosto 2018	15 agosto - 14 settembre	102,9	1,780415	1,000	1,335312	2,335312
Settembre 2018	15 settembre - 14 agosto	102,4	1,285856	1,125	0,964392	2,089392
Ottobre 2018	15 ottobre - 14 novembre	102,4	1,285856	1,250	0,964392	2,214392
Novembre 2018	15 novembre - 14 dicembre	102,2	1,088032	1,375	0,816024	2,191024

## Equo canone di novembre 2018

**L'**inflazione del mese di novembre 2018 è stata pari a + 1,4%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, a variazione ridotta al 75% è pari a 1,050% (unovirgolazero-cinquantina).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2018 rispetto a novembre 2017 è risultata pari a + 1,4% (unovirgolaquattro). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a 1,050% (unovirgolazero-cinquantina);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2018 rispetto a novembre 2016 risulta pari a più 2,2% (duevirgoladue). Il 75% risulta pari a 1,650% (unovirgolaseicentocinquantina).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

## L'aumento di capitale liberato mediante moneta digitale e l'esigenza di una perizia "completa"

**L'**attuale evoluzione digitale del mercato monetario spinge a confrontarsi con le diverse modalità di circolazione della ricchezza incorporata nelle c.d. "criptovalute".

In ambito societario, si segnala il decreto n. 7556 del 18 luglio 2018, con cui il Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia di imprese – ha rigettato il ricorso, presentato dall'organo amministrativo di una Srl, contro il rifiuto del notaio di iscrivere, nel competente Registro delle Imprese, una delibera di aumento del capitale sociale, attuata anche mediante conferimento di una particolare criptovaluta.

Il decreto in commento, peraltro, è rilevante (oltre che per la novità del bene conferito) per il fatto che l'utilizzabilità di valuta digitale, a liberazione del capitale sociale sottoscritto in sede di aumento, non viene esclusa tout court dalla Corte territoriale, ma presuppone che la relazione di stima di tali entità soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2465, cod. civ..

Il commentato provvedimento ha altresì trovato conferma anche in sede di Appello (decreto n. 207 del 24 ottobre 2018).

### L'aumento di capitale oneroso e le entità conferibili

In un precedente articolo<sup>1</sup> si è avuto modo di precisare che la società, con l'operazione di aumento di capitale, incrementa il proprio capitale sociale, mediante l'apporto di nuovi conferimenti<sup>2</sup>, ovvero con la semplice imputazione a capitale di riserve o altri fondi (se e in quanto disponibili) già presenti nel bilancio societario<sup>3</sup>. L'aumento "reale" del capitale sociale comporta anche l'aumento del patrimonio netto della società (per un importo pari al valore di quanto conferito), mentre l'aumento "nominale" del capitale è una mera operazione contabile, senza alcuna variazione del patrimonio netto sociale (la società, infatti, non è dotata di alcuna nuova risorsa, essendo imputati a capitale una riserva o fondi disponibili già iscritti in bilancio).

Il "conferimento" è l'atto mediante il quale ciascun socio apporta proprie risorse per la realizzazione dell'oggetto sociale, a fronte dell'obbligazione da questi assunta nei confronti della società in sede di sottoscrizione delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale<sup>4</sup>.

Il Legislatore, da un'analisi della disciplina delle società di capitali, mostra un'evidente preferenza per i conferimenti effettuati in denaro, avendo tale conferimento un valore monetario indiscutibile, per il quale non sono ravvisabili rischi di disparità di trattamento fra più sottoscrittori conferenti e tale per cui è garantita l'integrità del valore nominale del capitale sociale<sup>5</sup> coperto dal conferimento.

Quanto all'individuazione delle altre entità conferibili, l'articolo 2247, cod. civ. adotta una formulazione assai generica, non prevedendo alcuna peculiare caratterizzazione o esclusione di sorta per i beni diversi dal denaro.

In tema di Srl, l'unico indice normativo è rinvenibile all'articolo 2464, comma 2, cod. civ., il quale

<sup>1</sup> Si veda F. Colognato, V. Marocchio, "Lo stato dell'arte in tema di ammissibilità della compensazione del credito del socio con il debito da sottoscrizione", in questa rivista, n. 10/2018.

<sup>2</sup> C.d. aumento a pagamento o reale od oneroso.

<sup>3</sup> C.d. aumento gratuito o nominale.

<sup>4</sup> Sul punto si veda F. Ferrara, F. Corsi, "Gli imprenditori e le società", Milano, 2001, pag. 222 e ss.; L. Di Lorenzo, "Conferibilità di know-how nelle società di capitali: soluzioni pratiche e tecnica contrattuale", in Notariato, 2014, IV, pag. 455 e ss..

<sup>5</sup> Ciò in ossequio alla tradizionale funzione di garanzia generica del capitale sociale nei confronti dei creditori della società. Cfr. *amplius*, M. Miola, "I conferimenti in natura", in "Trattato delle società per azioni diretto", G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, pag. 4 e ss..

dispone che, fatta salva la necessaria<sup>6</sup> previsione dell'atto costitutivo/statuto societario che ammetta la possibilità di conferire beni diversi dal denaro, "possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"<sup>7</sup>.

Emerge, quindi, la volontà legislativa di limitare (almeno indirettamente) le entità conferibili a quelle suscettibili di valutazione economica certa e attendibile, rendendosi così obbligatoria e necessaria la sottoposizione di tali beni a un articolato procedimento di stima.

La formulazione della disposizione da ultimo citata ha comportato il superamento della tesi che ritiene conferibili soltanto quei beni suscettibili di esecuzione forzata<sup>8</sup>.

Oggi, infatti, la dottrina prevalente<sup>9</sup> ritiene che, in ossequio al dato letterale della norma, è conferibile nel patrimonio sociale qualsiasi utilità<sup>10</sup>, economicamente valutabile<sup>11</sup>, che sia funzionale allo svolgimento dell'attività sociale<sup>12</sup>. Purché non vi siano espresse limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, nessun altro requisito peculiare è richiesto espressamente dal Legislatore.

Il bene, quindi, è "conferibile" in quanto suscettibile di essere oggetto di un diritto (in senso lato) trasferibile dal patrimonio del socio a quello della società, o di un diritto costituito dal socio sul proprio patrimonio a favore della società, con i soli divieti previsti dal Legislatore o dai soci medesimi. La giurisprudenza<sup>13</sup>, tuttavia, ritiene che i conferimenti in natura, oltre a dover essere economicamente valutabili, devono essere rappresentati da entità iscrivibili in bilancio<sup>14</sup>. La giurisprudenza deriva tale ulteriore requisito dalla necessità che l'ammontare del capitale sociale (costituente una delle voci del passivo dello Stato patrimoniale) deve essere "neutralizzato" da una voce<sup>15</sup>, di pari importo, dell'attivo<sup>16</sup> dello Stato patrimoniale: se il bene conferibile, pur suscettibile di valutazione economica, non fosse iscrivibile a bilancio, non vi sarebbe l'integrale liberazione della sottoscrizione che deve accompagnare l'operazione di aumento di capitale "reale".

In presenza della clausola autorizzativa dell'atto costitutivo/statuto, sono quindi ammissibili (sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale delle medesime) ogni genere di conferimento, purché tale bene o servizio, nel rispetto degli imperativi normativi, possa creare un'utilità per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale che ne abbia la disponibilità e sia iscrivibile in bilancio.

Nodo cruciale per la conferibilità dei beni diversi dal denaro è, dunque, l'attribuzione di un valore all'utilità che il bene possa generare per la società (e, quindi, l'individuazione del valore monetario da portare a capitale).

Per le Srl, l'articolo 2465, cod. civ. richiede che tale valore risulti da una relazione di stima giurata, redatta da un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro<sup>17</sup>.

<sup>6</sup> La clausola statutaria autorizzativa dell'atto costitutivo/statuto costituisce, dunque, il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dell'astratta ammissibilità del conferimento (sia in sede di costituzione della società che in sede di aumento del capitale delle medesime).

<sup>7</sup> Cfr. Articolo 2464, comma 2 e 3, cod. civ. "2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 3. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro".

<sup>8</sup> Tale tesi trae origine dalla considerazione che il capitale sociale svolgesse una funzione preminentemente di garanzia patrimoniale verso i creditori sociali. Sul punto, cfr. A. Pisani Massamormile, "Conferimenti in garanzia nel diritto delle società", Napoli, 1992, pag. 13 e ss.; M.S. Spolidoro, "Conferimenti in natura nelle società di capitali: appunti, in *Il nuovo diritto delle società*" - Liber amicorum G.F. Campobasso, P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Milano, 2006, I, pag. 492 e ss.; M. Miola, op. cit., pag. 13 e ss-, in particolare pag. 32 e 33.

<sup>9</sup> Tale teoria prende le mosse dalla concezione assolutamente nominalistica del capitale sociale, il quale prescinde dai beni del patrimonio attivo che fungono da sua copertura e garanzia. Tale impostazione, in particolare, si fonda su argomentazioni di carattere economico-aziendale, in virtù delle quali il capitale sociale è destinato, più che a una funzione di garanzia dei creditori, ad assicurare la "produttività" dell'impresa societaria, assicurando la presenza di una serie di attività e di valori che assicurino l'esercizio dell'attività sociale esercitata e la produzione di un reddito (c.d. "teoria produttivistica" del capitale sociale), G.B. Portale, "Capitale sociale e conferimenti nelle società per azioni", in Riv. soc., 1970, pag. 65 e ss..

<sup>10</sup> E non solo "beni" in senso materiale, ma in senso "giuridico" ex articolo 810, cod. civ., e quindi comprensivo anche di beni immateriali (e.g. marchi, brevetti, avviamento, etc.), diritti di contenuto patrimoniale, servizi, etc..

<sup>11</sup> Il concetto di "beni suscettibili di valutazione economica" non può ridursi alla mera "equivalenza funzionale" dei beni in natura rispetto al denaro, ma deve intendersi come la possibilità di individuare un valore monetario per l'oggetto del conferimento. Cfr. amplius, M. Miola, op. cit., pag. 39.

<sup>12</sup> Ex multis, cfr. G.B. Portale, op. cit., pag. 33 e ss..

<sup>13</sup> Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539, voce Società, n. 527.

<sup>14</sup> Da notare che, al contrario della tesi "capitalistica", seguendo la tesi "produttivistica" si consente di considerare conferibili entità che, seppur non suscettibili di esecuzione forzata, sono iscrivibili in bilancio e, quindi, idonee a produrre comunque un valore o un'utilità per la società (si pensi a concessioni e licenze amministrative, l'avviamento, etc.).

<sup>15</sup> Realizzata appunto dal computo del valore monetario del conferimento in natura.

<sup>16</sup> Da notare che, come anche indicato all'articolo 7 della II Direttiva comunitaria in materia societaria, i beni in natura devono consistere (e non possono altrimenti) in elementi dell'attivo, sicché l'espressione in valori monetari del bene (cioè a dire la valutazione economica del bene stesso) deve necessariamente concorrere a formare il patrimonio attivo della società e, quindi, rappresenti "attività" di bilancio.

<sup>17</sup> Tali soggetti, in caso di Spa, sono designati dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società; nel caso di Srl, il revisore legale o la società di revisione legale iscritta in apposito registro sono normalmente incaricati dal conferente (si segnala l'Orientamento I.A.13 della commissio-

Tale perizia, in particolare, deve contenere:

- la descrizione dei beni o crediti conferiti;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il valore di tali beni è almeno pari<sup>18</sup> a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo<sup>19</sup>.

La funzione di tale perizia di stima (da allegarsi necessariamente al redigendo atto notarile<sup>20</sup>) è quella di tutelare i terzi dal pregiudizio derivante da un'eventuale sopravvalutazione di quanto conferito<sup>21</sup>.

È pacifico<sup>22</sup> che il notaio, chiamato a rogare l'atto in questione, dovrà limitarsi a verificare il rispetto dei termini procedurali<sup>23</sup>, la corretta produzione della documentazione prescritta dal Legislatore, nonché, in particolare, la presenza dei sopra indicati requisiti (descrizione dei beni, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che gli stessi hanno un valore almeno pari a quello dell'aumento di capitale da liberare e dell'eventuale sovrapprezzo).

Il controllo cui è richiesto il pubblico ufficiale, quindi, è solo formale e limitato al riscontro circa la completezza e idoneità delle informazioni necessarie fornite dal perito.

## Le criptovalute: denaro, crediti o beni in natura?

Cosa si intende per "valuta virtuale"?

Preliminarmente, deve ricordarsi che, in economia, la moneta è il principale mezzo di pagamento negli scambi commerciali (in alternativa al "baratto"), rilevando o per il valore proprio<sup>24</sup>, ovvero per il suo valore indiretto<sup>25</sup>.

Il valore della moneta, oggi, è fissato dall'Autorità che emette la valuta (Banche centrali o enti governativi) ed è legato alla ricchezza economica del Paese o dell'unione di Paesi nella quale la stessa ha corso legale.

Ciò che vale a distinguere la valuta "convenzionale" e la valuta "legale" è il riconoscimento ufficiale da parte di un'Autorità di emissione di valuta, tale per cui solo la seconda è mezzo di pagamento idoneo ad adempiere qualunque obbligazione in denaro, non legittimamente rifiutabile dal creditore ex articolo 1277, cod. civ..

---

ne società del Comitato Notai Triveneto (Soggetti legittimati alla designazione del revisore per la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale - 1° pubblicazione 9/12) "In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente. La disposizione di cui all'articolo 2465, comma 1, cod. civ. (peraltro dettata per i soli conferimenti effettuati in sede di costituzione), in base alla quale "chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata...", non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attribuire a quest'ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore. Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quelle offerte di sottoscrizione a una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata società, titoli di stato, etc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione".

<sup>18</sup> Mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito. Cfr. in merito, l'Orientamento I.A.1 della commissione società del Comitato Notai Triveneto.

<sup>19</sup> Dovendo essere il valore del conferimento almeno pari al valore del capitale sottoscritto (e dell'eventuale sovrapprezzo), la liberazione del capitale mediante conferimenti in natura non può che essere integrale.

<sup>20</sup> Sia esso l'atto costitutivo, in sede appunto di costituzione, o al verbale societario, in caso di aumento di capitale o di imputazione a patrimonio.

<sup>21</sup> G.F. Campobasso, "Diritto commerciale 2, Diritto delle società", Torino, 2007, pag. 191 e ss..

<sup>22</sup> Ex multis M. Miola, "Il controllo notarile sulla relazione di stima dei conferimenti in natura", in Riv. soc., 2001, pag. 1149 e ss.; N. Abriani, "Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima", in Riv. not., 2009, pag. 315 e ss..

<sup>23</sup> Cfr. Orientamento I.A.2 della commissione società del Comitato Notai Triveneto (Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario nella Spa e nella Srl - 1° pubblicazione 9/04) "La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all'atto" e massima n. 117 - elaborata dal Consiglio Notarile di Milano "Nel confermare l'orientamento interpretativo espresso da questa commissione nella massima V in data 10 aprile 2001 - ove si ritiene che, in linea di principio, la relazione di stima richiesta dagli articoli 2343 e 2465, cod. civ. sia sufficientemente aggiornata allorché riferita a una data non anteriore di quattro mesi rispetto alla costituzione della società o alla deliberazione di aumento di capitale - si reputa che la valutazione circa l'aggiornamento della relazione possa essere altresì svolta con riferimento alla effettiva esecuzione del conferimento in natura. In particolare, in forza dell'applicazione analogica del termine prescritto dagli articoli 2343-ter, comma 2, lettera b), e 2440, comma 4, cod. civ., può comunque ritenersi sufficientemente aggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data non antecedente il termine di 6 mesi rispetto alla esecuzione del conferimento. Detto termine deve ritenersi rispettato qualora: (a) l'atto costitutivo con conferimento in natura venga perfezionato entro i 6 mesi dalla data di riferimento della relazione di stima (b) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i 6 mesi dalla data di riferimento della relazione di stima, con contestuale esecuzione del conferimento (c) la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assunta entro i 6 mesi dalla data di riferimento della relazione di stima e stabilisca, quale termine finale di sottoscrizione ai sensi degli articoli 2439, comma 2, e 2481-bis, comma 3, cod. civ., una data non successiva ai 6 mesi dalla data di riferimento della relazione di stima".

<sup>24</sup> Rappresentato dal materiale più o meno prezioso con cui erano fabbricate.

<sup>25</sup> In quanto costituite da titoli emessi da un ente terzo garante dell'esistenza del valore rappresentato dal titolo monetario.

Il valore e il potere di acquisto delle singole valute sono frutto della maggiore o minore credibilità dell'emittente, nonché del maggiore o minore utilizzo della valuta negli scambi commerciali.

La valuta "convenzionale", pur non essendo emessa da un'Autorità di emissione "ufficiale" (e non avendo, quindi, corso legale), non per questo è inutilizzabile negli scambi commerciali: la stessa, infatti, potrà essere impiegata comunque come mezzo di pagamento qualora:

- la particolare valuta non sia vietata dalla legge<sup>26</sup>;
- le parti del contratto accettino volontariamente di farvi ricorso<sup>27</sup>.

Le monete "virtuali", in primo luogo, si differenziano dalla moneta elettronica<sup>28</sup> in quanto, come precisato anche dalla Banca d'Italia, queste ultime, sebbene consistano anch'esse in una dematerializzazione elettronica di moneta, sono sempre necessariamente collegate a valute aventi corso legale<sup>29</sup>.

In secondo luogo, le criptovalute, oltre a rientrare quindi tra le monete "convenzionali"<sup>30</sup> (non essendovi appunto alcuna Autorità statale che le emetta o le riconosca<sup>31</sup>), hanno 2 ulteriori fondamentali caratteristiche distintive dalle valute "legali".

*«In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in "portafogli elettronici" (c.d. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici»<sup>32</sup>.*

Da tali indicazioni, emerge la constatazione che:

- le valute virtuali sono riconducibili a uno strumento di pagamento, in quanto le stesse costituiscono (per coloro che ne fanno ricorso) una rappresentazione digitale di valore;
- trattasi comunque di un mezzo di pagamento "convenzionale"<sup>33</sup>, alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
- le monete digitali possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente, ma non sono semplice moneta elettronica<sup>34</sup>.

<sup>26</sup> Cfr. sul punto Corte di Giustizia UE, sentenza causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, Skatteverket c/David Hedqvist, la quale ha affermato che "Le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento"; ancora, si veda Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E/2016 e Agenzia delle entrate - DRE Lombardia, interpello 956-39/2018, istanza presentata il 22 gennaio 2018..

<sup>27</sup> Pertanto, il creditore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento offerto con valuta digitale quale mezzo di pagamento di un'obbligazione pecuniaria (articolo 1277, cod. civ.).

<sup>28</sup> I.e. carte di pagamento di tipo prepagato, conti di tipo prepagato, conti deposito elettronici, etc., in quanto sono tutti comunque collegati a una valuta legale di riferimento.

<sup>29</sup> Comunicazione del 30 gennaio 2015 - Valute virtuali, Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015, reperibile presso l'indirizzo [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130\\_II15.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2015-01/20150130_II15.pdf).

<sup>30</sup> E, quindi, non aventi corso legale.

<sup>31</sup> Cfr. articolo 1, comma 2, lettera qq), D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, con il quale il Legislatore italiano ha definito la c.d. "valuta virtuale" come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

<sup>32</sup> Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E/2016, cit.

<sup>33</sup> Seppur deve dirsi non del tutto sopito il dibattito sulla natura giuridica delle valute digitali, in quanto, secondo alcuni, sarebbero inquadabili come strumenti finanziari mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento (tesi quest'ultima accolta dalla Corte di Giustizia UE sentenza causa C-264/14 del 22 ottobre 2015 e dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 72/E/2016)).

<sup>34</sup> Così testualmente, Agenzia delle entrate - DRE Lombardia, interpello 956-39/2018, istanza presentata il 22 gennaio 2018. Prosegue la risposta all'interpello "Le valute virtuali hanno 2 fondamentali caratteristiche. In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e smartphone) e vengono conservate in "portafogli elettronici" (c.d. wallet). Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell'intervento di terzi. Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui: (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute; (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet). In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i Bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un'applicazione software. Per utilizzare i Bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:

- estraendoli;

Secondo un autorevolissimo Autore, date le suddette caratteristiche, la valuta virtuale sebbene sia un mezzo di pagamento, per la sua natura giuridica di "bene" e non di "moneta legale", è da escludere che possano costituire "prezzo" di una compravendita. Detta prestazione, infatti, è costituita da un'obbligazione pecuniaria che, in forza dell'articolo 1277, cod. civ. deve essere estinta con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale<sup>35</sup>. Il che, peraltro, vale a escludere che le monete virtuali possano avere un valore intrinseco, né diretto né indiretto, essendo allora il loro valore privo di alcuna ricchezza concreta e dato esclusivamente dal volume dalla domanda e dall'offerta all'interno di un mercato virtuale. Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull'emissione e circolazione della moneta; ciò costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale e un punto di forza del *bitcoin*, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l'eliminazione di banche centrali e intermediari<sup>36</sup> e, da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza, essendo il valore del *bitcoin* rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale. Ciò determina un'elevatissima volatilità del valore (*rectius*: tasso) della moneta virtuale condizionato esclusivamente dal volume degli scambi, dalla domanda e dall'offerta e dalla fiducia nel sistema o più precisamente nelle piattaforme informatiche che gestiscono gli scambi. Il rischio concreto è che a una regolamentazione legale da parte di una banca centrale o di altro intermediario finanziario si sostituisca una regolamentazione di fatto da parte di soggetti in grado di alterare le dinamiche della domanda e dell'offerta<sup>37</sup>. Deve rilevarsi inoltre che, come ben noto, la circolazione della ricchezza (e della moneta, in particolare) è soggetta a molteplici e imperative regolamentazioni, volte a impedire che la stessa sia trasferita eludendo la normativa fiscale e la normativa sulla trasparenza in tema di transazioni finanziarie<sup>38</sup>.

## La fattispecie posta all'attenzione del giudice delle imprese di Brescia

Con il decreto n. 7556 del 18 luglio 2018, il Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, ha respinto il ricorso presentato ex articolo 2436, comma 3, cod. civ. dall'amministratore unico di una Srl che si era visto rifiutare, da parte del notaio verbalizzante, l'iscrizione al Registro delle Imprese di una delibera assembleare di aumento di capitale.

L'aumento oneroso, per complessivi 1.400.000 euro, sarebbe stato liberato mediante il conferimento in parte di opere d'arte e in parte di determinate unità di una particolare criptovaluta.

Entrambi gli insiemi di beni erano stati oggetto di debita perizia, come prescritto dall'articolo 2465, cod. civ..

Il notaio, a giustificazione del proprio diniego all'iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera, rileva come la stessa non sia "sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione". In particolare, le censure del professionista investivano la parte di delibera riguardante il conferimento della moneta virtuale, evidenziando che

---

- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;  
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali, principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on line (c.d. "exchanger") che consentono lo scambio di Bitcoin (o altre valute virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad esempio, è possibile scambiare Bitcoin con euro al tasso BTC/EURO)".

<sup>35</sup> Così M. Krogh. Lo stesso, peraltro, non esclude che possa giungersi a un'eventuale transazione in cui il corrispettivo sia costituito da Bitcoin. Sul punto, si veda anche CNN quesito antiriciclaggio n. 3-2018/B, "Antiriciclaggio - compravendita di immobile - pagamento del prezzo in Bitcoin", dove viene analizzata l'ipotesi di acquisto di un immobile con Bitcoin.

<sup>36</sup> Sulla genesi pratica delle monete digitali, cfr. M. Krogh, "Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio", in *Notariato*, 2018, II, pag. 155 e ss., specialmente §3. Blockchain e Bitcoin. Semplificando, la *blockchain* può definirsi come il "network", dove più utenti, tra loro legati in modo orizzontale e senza vincoli gerarchici, generano e mettono in circolazione valute virtuali e i codici e password a essi relative. I dati delle transazioni vengono inseriti in blocchi di dati chiusi collegati l'uno all'altro in guisa da creare una catena, di fatto, immodificabile nel tempo e nello spazio (per l'appunto, "block" blocco e "chain" "catena").

<sup>37</sup> Così magistralmente M. Krogh, op. cit..

<sup>38</sup> *Ex multis*, in Italia si pensi agli obblighi e imposizioni all'uso del denaro contante di cui al D.Lgs. 231/2007, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 90/2017, nonché alle norme in materia di indicazione analitica dei mezzi di pagamento (articolo 35, comma 22, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006).

le "criptovalute", anche a causa della loro volatilità, "non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale, sottoscritto", né di valutare "l'effettività (quomodo) del conferimento".

Con il citato ricorso, l'amministratore della Srl chiedeva al Tribunale di ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera, dato che, dalla perizia esibita in sede di conferimento, emergevano le seguenti valutazioni:

- è attestato che il valore della criptovaluta è almeno pari alla quota di capitale nominale sottoscritto;
- la disponibilità della valuta digitale sarebbe stata effettivamente trasferita in capo alla società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali ("transaction password") da parte del socio conferente;
- l'Agenzia delle entrate<sup>39</sup> ha chiarito che il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi e, quindi, sarebbe possibile attribuire un valore economico a tale tipologia di beni;
- non vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute, data la conferibilità sia di crediti sia di taluni beni immateriali (la ricorrente richiama i diritti di proprietà industriale);
- la particolare moneta virtuale utilizzata sarebbe scambiata su mercati non regolamentati (la cui piattaforma è raggiungibile tramite indirizzo *internet*) e soggetti a valutazione da parte di operatori specializzati;
- infine, la particolare valuta digitale avrebbe un rilevante livello di diffusione, il che confermerebbe la natura di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti.

## La decisione

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare, innanzitutto, che "non è in discussione l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. "criptovalute" a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una Srl, bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie soddisfi il requisito di cui all'articolo 2464, comma 2, cod. civ."

Il giudice, infatti, ritiene che la sua valutazione non debba spingersi a valutare in generale l'ammissibilità del conferimento in natura mediante "monete virtuali", dovendosi piuttosto focalizzare l'attenzione sulle valutazioni e informazioni formulate dal perito nella relazione giurata ex articolo 2465, cod. civ.<sup>40</sup>.

Partendo dal presupposto che tale conferimento sarebbe stato utilizzato per coprire l'aumento deliberato e, quindi, dovendo assurgere alla tradizionale funzione di garanzia del capitale nei confronti dei creditori, per il Tribunale ci si deve piuttosto interrogare sulla possibilità di individuare un valore economico in valuta "legale" per la valuta "digitale" in discorso.

A tal fine, secondo la Corte Bresciana, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:

1. l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico (prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore);
2. l'esistenza di un mercato del bene in questione (presupposto che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante);
3. l'idoneità del bene a essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Agenzia delle entrate – DRE Lombardia, interpello 956-39/2018, istanza presentata il 22 gennaio 2018.

<sup>40</sup> A tal proposito, per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione a quella dell'esperto, ma dovendosi "ammettere la facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto".

<sup>41</sup> A tale riguardo, il Tribunale rileva che, sebbene parte rilevante della dottrina (in questo senso, si veda S.M. Splidoro, op. cit., pag. 492) è convinta che tale requisito sia irrilevante - sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridico-contabile e non già materiale-, tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, sicché tale requisito deve opportunamente (se non necessariamente) essere rilevato nella perizia di stima da parte del perito incaricato.

Pur tenuto conto della novità dei beni oggetto di valutazione<sup>42</sup> (e quindi dell'assenza di precedenti elaborazioni giurisprudenziali o indici normativi e fiscali cui fare riferimento), dalla perizia utilizzata non emerge alcun particolare elemento per poter attribuire un valore economico, secondo una valuta "legale", alla particolare valuta digitale oggetto di conferimento.

Come attestato dal perito, infatti, l'unica fonte delle informazioni in merito al valore e alle caratteristiche del mercato in cui è spendibile la criptovaluta conferenda, sono deducibili soltanto dal sito dell'unica piattaforma di scambio in cui la stessa viene accettata.

Nella perizia, in particolare, si attesta che:

- la valuta digitale non è presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute, ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, né è convertibile presso altra piattaforma o intermediario valutario;
- la valuta digitale in analisi risulta, infatti, spendibile solo all'interno di una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi;
- tale piattaforma è peraltro riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta;
- l'ambito di utilizzo di tale piattaforma presenta un numero di utenti assai ristretto.

Infine, risulta trascurato, all'interno della perizia di stima, l'idoneità del bene a essere possibile oggetto di esecuzione da parte dei creditori<sup>43</sup>. Il Tribunale evidenzia che tale carattere sarebbe poi da escludere con riferimento a molte tipologie di criptovalute (se non all'intera genia), stante la notoria esistenza di dispositivi di sicurezza a elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che, nel caso di specie, la particolare valuta digitale e la relativa piattaforma di scambio, così come presentate nella relazione peritale, fossero eccessivamente autoreferenziali e prive di attendibili elementi di valutazione cui fare riferimento.

Il perito, inoltre, avrebbe prestato *"una incondizionata adesione all'ultimo<sup>44</sup> valore disponibile sul citato sito internet"*, mancando di indicare qualsiasi correttivo utile a individuare *ex post* i criteri utilizzati per la determinazione del valore attribuito<sup>45</sup>.

Alla stregua di quanto sopra osservato, il bene da conferire non sarebbe nemmeno una vera e propria criptovaluta, ma piuttosto *"una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (la stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la "quotazione" di (omissis) sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che - allo stato - non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile"*.

Conseguentemente, la Corte, ritenendo che la perizia di stima prodotta non presentasse un livello di completezza e affidabilità sufficiente a determinare un valore di mercato (in moneta avente corso legale) dei beni periziati, ha escluso che la particolare criptovaluta non potesse rientrare nell'alveo dei beni conferibili.

Il ricorso presentato dalla Srl ricorrente è, quindi, stato respinto.

## Conclusioni

Il caso analizzato dal presente scritto rileva inevitabilmente per la novità del bene giuridico oggetto di conferimento: la valuta digitale e il mercato della stessa.

La tematica sottesa, cioè la definizione del "bene conferibile", nonché l'individuazione della natura giuridica del particolare bene in discorso, è foriero di numerose discussioni e diatribe dottrinarie e giurisprudenziali, non ancora (e forse mai del tutto in futuro) sopite, e coinvolgenti un'ampia platea di professionisti sia in ambito economico che in ambito giuridico.

Il Tribunale, infatti, si è preoccupato di chiarire fin dall'inizio che non è in discussione l'astratta

<sup>42</sup> Cioè valuta digitale.

<sup>43</sup> A tal riguardo, si veda supra nota 41 del presente scritto e § 1°.

<sup>44</sup> Che incidentalmente era anche il più alto fatto registrare dall'inizio della pretesa "quotazione".

<sup>45</sup> In particolare, è stata lamentata l'assenza di correttivi (come, ad esempio, l'utilizzo di una media temporale) utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo.

idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. "criptovalute" a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una Srl, ma se la particolare valuta utilizzata nel caso di specie avesse i requisiti di cui all'articolo 2464, comma 2, cod. civ..

La Corte Bresciana ha così mostrato di aderire a quella teoria secondo la quale *"le cose determinate solo nel genere (compresi i titoli di Stato, le azioni, ma anche ovviamente le merci come grano, zucchero, e le commodities in genere) non sono di per sé escluse dall'ambito dei beni conferibili"*<sup>46</sup>, di talché anche le criptovalute, in assenza di un divieto di qualsiasi tipo e al ricorrere delle condizioni di apprezzabilità, possono ritenersi beni astrattamente conferibili.

All'evidenza, tuttavia, è bene evidenziare che il vaglio della Corte non ha avuto propriamente a oggetto nemmeno la singola moneta digitale utilizzata, ma ha avuto riguardo alle informazioni e ai dati riportati nella relativa relazione di stima.

Come sopra precisato, sono proprio i dati e le valutazioni contenuti in tale documento a permettere l'attribuzione di un valore in moneta legale al conferimento effettuato mediante beni diversi dal denaro (*rectius*, beni diversi dalla valuta legale). Dalla perizia allegata, quindi, doveva emergere chiaramente e concretamente che i beni possano considerarsi *"quali utilità sufficientemente individuabili che possono formare oggetto di un diritto (in senso lato) trasferibile al patrimonio del socio a quello della società, o che possono essere oggetto di un diritto costituito dal socio sul proprio patrimonio a favore della società, con le sole esclusioni sicuramente desumibili dalla legge"*<sup>47</sup>.

Qualora la perizia di stima, relativa alla valuta digitale utilizzata, avesse compiutamente indicato tutti i requisiti legali richiesti (e, così, rispettando l'immutabile imperativo normativo di garantire la determinazione dell'utilità per la società di ciascun conferimento destinato a capitale<sup>48</sup>), si sarebbe (forse) potuto assistere al primo conferimento societario di tale natura.

Da segnalare, comunque, che (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) gli scriventi ritengono non del tutto irrilevanti le preoccupazioni, sollevate dalla dottrina notarile sul fenomeno *"bitcoin"* e dal notaio verbalizzante nel caso di specie, in merito alla nota<sup>49</sup> volatilità delle quotazioni del mercato delle valute digitali.

Infatti, anche se tale elevata volatilità non vale a escludere l'astratta conferibilità dei beni in discorso, sicuramente importa una rilevante difficoltà per il perito, incaricato della relazione ex articolo 2465, cod. civ., di giungere a conclusioni dotate di quella "completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza" richieste dal commentato decreto del Tribunale di Brescia.

Le valute digitali, di per sé, costituiscono un bene giuridico notevolmente complesso e una perizia di stima delle stesse non potrà prescindere da un'analisi dettagliata di un insieme articolato di informazioni (peraltro, difficilmente reperibili e valutabili).

Si pensi, per esempio, all'individuazione della valuta digitale da utilizzare e le sue caratteristiche; all'individuazione della piattaforma presso cui opera l'utente e le sue caratteristiche; all'individuazione della piattaforma presso cui è scambiata e/o utilizzata; al numero di utenti e di transazioni della piattaforma, con particolare riferimento alla particolare valuta; alla spendibilità della criptovaluta presso altre piattaforme o alla sua limitazione a un particolare mercato di beni e/o servizi (e, in tal caso, la sua estensione e merceologia); alla possibilità di convertire tale valuta digitale in valuta "legale" o altre valute digitali più facilmente convertibili in valuta "legale"; all'andamento del mercato della valuta da stimare, con particolare riferimento alle potenziali differenze tra le

<sup>46</sup> Così M.S. Spolidoro, op. cit., pag. 506.

<sup>47</sup> Così M.S. Spolidoro, op. cit., pag. 505.

<sup>48</sup> Assicurando così l'integrale formazione del capitale sociale medesimo.

<sup>49</sup> Anche le criptovalute più diffuse e affermate (e.g. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Tether, Eos), infatti, hanno subito oscillazioni borsistiche molto rilevanti in archi di tempo molto ristretti (addirittura in termini orari) e in dipendenza della piattaforma di scambio presso cui l'utente è registrato.

Per avere un esempio iconico della volatilità potenziale del mercato, si segnala che sulla piattaforma di scambio <https://it.investing.com/crypto/> la valuta *Bitcoin Cash*, registrava una perdita giornaliera al 27 ottobre 2018 del 63,80% rispetto al giorno precedente, mentre lo stesso sito dava atto che sulla piattaforma <https://poloniex.com/> la stessa valuta registrava un incremento del 2,48% nello stesso arco temporale. Cfr. V. Lopus, *"L'Orso non dà tregua al Bitcoin: la criptovaluta crolla sotto i 4.000 \$"*, in *Il Sole24Ore*, 26 novembre 2018, in cui si registra che al 18 dicembre 2017 i Bitcoin (la valuta - se non più diffusa - più nota) aveva raggiunto il massimo di 19.000 \$, mentre alla data della pubblicazione risulta sceso sotto i 4.000 \$.

piattaforme di "cambio valutario"<sup>50</sup> rispetto a quelle di "scambio merceologico"<sup>51</sup>; alla struttura e sicurezza del sistema di chiavi per le transazioni (sia al fine di trasferirne la proprietà a terzi, sia al fine di consentire eventuali procedimenti esecutivi); alla presenza di eventuali interventi normativi di regolamentazione del fenomeno etc.<sup>52</sup>.

Da notare, poi, che il decreto in commento mostra la tendenza della giurisprudenza a sposare la tesi della funzione "garantista" del capitale sociale, quantomeno laddove si sia in presenza di beni conferibili di incerta natura e classificazione.

## **Aggiornamento: Corte d'Appello di Brescia decreto 24 ottobre 2018**

Gli Autori hanno segnalato che, dopo la chiusura redazionale del contributo, la vicenda ha avuto un'ulteriore evoluzione in sede d'appello. La Corte d'Appello di Brescia<sup>53</sup>, con decreto n. 207 in data 24 ottobre 2018, ha infatti confermato quanto deciso dal sopra commentato decreto di rigetto n. 7556/2018 dal Tribunale di Brescia, svolgendo tuttavia ulteriori interessanti considerazioni<sup>54</sup>.

Secondo il Collegio d'Appello, la criptovaluta (in generale) deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro (anche se, strutturalmente presenta caratteristiche proprie dei beni mobili<sup>55</sup>) in quanto essa serve, come l'euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente, ma in un mercato limitato.

Nel mercato in cui essa opera, la criptovaluta "è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione, atto ad attribuire valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati. Ma non può essere considerata alla stregua di questi ultimi, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei a essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima".

Pertanto, "l'effettivo valore economico della "criptovaluta" non può in conseguenza determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto dei due articoli 2264 e 2265, cod. civ.<sup>56</sup> – riservata a beni, servizi e altre utilità, diversi dal denaro – non essendo possibile ... attribuire valore di scambio a un'entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione".

Inoltre, la Corte ha rilevato che (come segnalato dal notaio e sopra condiviso dagli Autori) sarebbe assente, allo stato, "un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile e agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc.)", e "idoneo a determinare l'effettivo valore a una data certa" della criptovaluta.

Sicché, essendo precluso il ricorso alla mediazione della perizia di stima, non è possibile assegnare alla criptovaluta una determinazione in euro (o altra valuta avente corso legale) effettiva e certa<sup>57</sup>. Da notare che, nel confermare il decreto di rigetto del Tribunale, la Corte d'Appello, pur ribadendo che non è oggetto di giudizio l'astratta conferibilità a capitale delle criptovalute, pare soffermarsi maggiormente sui caratteri del nuovo sistema di moneta digitale.

La Corte Bresciana, in secondo grado, giunge infatti a relegare la criptovaluta (così come si presentano allo stato attuale) in una sorta di insieme sospeso tra denaro ed entità<sup>58</sup> conferibili, sicché:

- in quanto assimilabili al denaro, le criptovalute non possono essere oggetto di perizia di stima ex articolo 2464 e 2465, cod. civ;
- in quanto assimilabili al denaro, il valore delle monete digitali deve essere determinato con riferimento al controvalore delle medesime in una moneta avente corso legale (euro, dollaro,

<sup>50</sup> Nelle quali la valuta digitale viene in rilievo solo per la sua convertibilità in valuta "legale" o altre valute digitali.

<sup>51</sup> Nelle quali la valuta digitale viene in rilievo per la sua idoneità ad acquisire beni o servizi.

<sup>52</sup> Sebbene l'ingegneria finanziaria delle valute digitali possa assimilarsi sotto molti profili a determinati strumenti finanziari derivati (*swap*, *cds*, *warrant*, *covered warrant*), deve rimarcarsi la maggiore complessità, asimmetria informativa, volatilità e aleatorietà (quantomeno attuale) di tali mezzi di pagamento.

<sup>53</sup> All'uopo interpellata dalla società ricorrente.

<sup>54</sup> Pur ribadendo che non è in discussione l'idoneità astratta della conferibilità a capitale delle criptovalute.

<sup>55</sup> Dato che emerge dal richiamo alle relative credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale.

<sup>56</sup> Il riferimento agli articoli citati nel decreto deve intendersi un mero errore materiale e da ricondursi più correttamente agli articoli 2464 e 2465, cod. civ..

<sup>57</sup> Vedasi i rilievi compiuti alla precedente nota 49 in merito alla volatilità, nel medesimo momento storico, del valore di una stessa criptovaluta, oggetto di contrattazione su diverse piattaforme di scambio e conversione di criptovalute.

<sup>58</sup> Beni o servizi.

sterlina, yen, etc.);

- non esistendo, allo stato attuale, (come rilevato dal notaio verbalizzante<sup>59</sup> e condiviso anche dagli Autori<sup>60</sup>) un sistema di cambio di criptovalute che sia:
  1. stabile;
  2. agevolmente verificabile;
  3. idoneo a determinare l'effettivo valore delle criptovalute a una data certa;
  4. ne consegue che, almeno per il momento, non è possibile effettuare un aumento di capitale mediante conferimento di criptovalute<sup>61</sup>.

## Riferimenti normativi

articoli 1277, 2247, 2436, 2464 e 2465, cod. civ.

Tribunale di Brescia, decreto n. 7556 del 18 luglio 2018

Corte d'Appello di Brescia, decreto n. 207 del 24 ottobre 2018

<sup>59</sup> Si veda supra, § La fattispecie posta all'attenzione del giudice delle imprese di Brescia.

<sup>60</sup> Si veda supra, § Conclusioni.

<sup>61</sup> Secondo chi scrive, tali conclusioni devono ritenersi inclusive - almeno con riferimento allo stato attuale - anche delle criptovalute più note come Bitcoin ed Ethereum, per le ragioni esposte precedentemente, e non limitarsi alla particolare criptovaluta oggetto di giudizio.

## La donazione informale. Aspetti definitori e disciplina fiscale

**C**on la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18725/2017 è stato chiarito che l'intervento di un soggetto terzo, quale la banca, non è idoneo a qualificare come donazione indiretta il trasferimento mediante bancogiro, dovendosi al contrario ritenere che l'operazione sia una donazione tipica. Ne discende che la mancata stipula di un atto pubblico rende il negozio attributivo nullo.

La richiamata pronuncia, oltre ad assumere sicuro rilievo in ambito civilistico, potrebbe avere effetti anche in materia fiscale, potendosi ritenere che le operazioni condotte senza osservare il prescritto requisito di forma siano da ritenere nulle e quindi non soggette a imposta di donazione. Non sono tuttavia mancate sentenze che, in passato, hanno ritenuto comunque soggetti a tassazione atti di liberalità aventi a oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione.

### Premessa

Nell'ambito dell'analisi delle donazioni indirette sicuro rilievo assume la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 18725/2017 con la quale è stato precisato che il trasferimento per spirito di liberalità effettuato mediante bancogiro non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione indiretta; mancando la stipula di un atto pubblico di donazione il negozio attributivo è pertanto nullo.

Analizziamo quindi la vicenda per comprendere meglio le conclusioni appena richiamate.

Il caso riguardava un soggetto che, pochi giorni prima della sua morte, aveva dato disposizione alla banca di trasferire dei valori mobiliari di importo non irrilevante alla figlia. A seguito dell'apertura della successione, l'altra figlia agiva in giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, chiedendo, per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari.

Controparte si difendeva eccependo che l'attribuzione doveva essere considerata, in parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata non solo dal legame affettivo con il padre, ma anche dalla cura e dall'assistenza prestate durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.

Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda, qualificando l'operazione come una donazione tipica e dichiarando quindi la nullità della liberalità. Escludeva inoltre la natura di obbligazione naturale dell'operazione, ritenendola più correttamente rientrante nell'ambito delle donazioni remuneratorie: riteneva infatti che il trasferimento non potesse essere ritenuto come adempimento a un dovere morale e sociale ma fosse stato effettuato in considerazione dell'assistenza prestata al *de cuius* durante la malattia.

### I requisiti di forma

La prospettata questione ruota evidentemente intorno alla corretta qualificazione dell'operazione: da un lato, infatti, potrebbe ritenersi che l'operazione configuri una donazione indiretta, la quale, in forza dell'articolo 809, cod. civ., non richiede la forma solenne, mentre, se si ritenesse integrata l'ipotesi di una donazione tipica, l'articolo 782, cod. civ., imponendo la forma dell'atto pubblico sarebbe idoneo a causare la nullità dell'atto per mancanza dei requisiti di forma.

Giova pertanto fare un passo indietro e correttamente definire il concetto di donazione diretta e indiretta.

Le donazioni, ai sensi dell'articolo 769, cod. civ., sono definite come contratti con i quali, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assu-

mendo verso la stessa un'obbligazione.

L'articolo 809, cod. civ., invece, definisce le donazioni indirette come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

In considerazione di quanto appena esposto, pare quindi evidente che, nell'ambito di un'operazione a mezzo banca:

- se la banca è qualificata come un mero intermediario, l'operazione, potendo essere ritenuta un'operazione tipica, sebbene a esecuzione indiretta, configura una donazione diretta;
- se nella banca viene individuato un terzo soggetto autonomo, trattandosi di una donazione indiretta, non sono richieste forme solenni.

Tutto quanto appena premesso, e tornando alla nostra vicenda, il Tribunale di Trieste aveva accolto la domanda di nullità individuando 2 distinti negozi:

- il primo, tra il beneficiante e la banca, in forza del quale il primo era legittimato a impartire un ordine alla seconda;
- il secondo, tra beneficiante e beneficiario, del tutto autonomo dal precedente, e correttamente qualificabile come una donazione diretta, nulla per mancanza del requisito di forma.

La Corte d'Appello, tuttavia, ribaltava la sentenza, individuando un rapporto triangolare, e qualificava quindi l'operazione come una donazione indiretta, in quanto tale non soggetta ai richiamati requisiti di forma.

Le Sezioni Unite, al fine di correttamente qualificare l'operazione, hanno ricostruito, in parte motivando, le differenze tra le fattispecie della donazione diretta e indiretta, focalizzando l'attenzione alle operazioni che avvengono sulla base di rapporti trilaterali.

## La donazione indiretta

La donazione diretta, per espressa disposizione normativa, richiede la forma dell'atto pubblico: tale previsione è giustificata dalla necessità di tutelare il donante, e, più precisamente, dall'esigenza di evitargli scelte affrettate e non ponderate. Non può essere inoltre dimenticato che l'atto pubblico costituisce un'importante garanzia per i terzi (creditori, eredi del donante e Fisco), i quali possono avere in questo modo conoscenza del negozio.

Per quanto riguarda invece la donazione indiretta non è necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato: a tale conclusione si può giungere sottolineando che l'articolo 809, cod. civ., nel richiamare le norme in materia di donazione applicabili anche alle liberalità diverse, non cita l'articolo 782, cod. civ., che appunto prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione.

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha ricondotto alle ipotesi di liberalità non donativa:

- il contratto a favore di terzi (Cassazione n. 2727/1968);
- la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari (Cassazione n. 3499/1999, n. 12552/2000, n. 26983/2008)<sup>1</sup>; parimenti riconducibile alle ipotesi di donazione indiretta è stata poi ritenuta la cointestazione di buoni postali fruttiferi (Cassazione n. 10991/2013).
- il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore

<sup>1</sup> Sulla cointestazione del conto corrente bancario e sulla configurabilità di una donazione indiretta si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4682/2018.

Nella richiamata pronuncia possiamo leggere quanto segue: "la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità... l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse".

(Cassazione n. 1465/1969)<sup>2</sup>.

Possono poi essere richiamate una serie di fattispecie, riconducibili alla donazione indiretta, nell'ambito delle quali il risultato liberale è conseguito mediante la combinazione di più atti e negozi. Vengono quindi citate, nella sentenza in commento, le ipotesi di intestazione di beni a nome altrui (Cassazione n. 9282/1992), la fissazione di un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante (Cassazione n. 13337/2006, n. 1955/2007, n. 23297/2009, n. 10614/2016), la rinuncia abdicativa (Cassazione n. 507/1967, n. 1545/1974, n. 482/2013, n. 3819/2015).

## La donazione diretta

Nella sentenza in commento vengono poi richiamate una serie di ipotesi che, dovendo essere correttamente qualificate come donazioni dirette, richiedono la forma dell'atto pubblico.

Si pensi, ad esempio, al trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità (Cassazione n. 527/1973).

In tal caso, infatti, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello del trasferimento; la liberalità, in altre parole, non costituisce un effetto indiretto della trasmissione, ma direttamente lo scopo.

Le conclusioni appena raggiunte possono poi essere estese anche alle liberalità attuate mediante trasferimento di titoli di credito: in questo caso, infatti, l'obbligazione è semplicemente incorporata in un titolo formale e astratto, che resta sempre collegata al negozio sottostante.

La giurisprudenza, sul punto, è ormai da anni unanime nel ritenere che costituiscono ipotesi di donazione indiretta tutte quelle fattispecie nell'ambito delle quali la parte, per raggiungere il suo intento di liberalità, non utilizza lo schema negoziale tipico, ma un altro schema negoziale caratterizzato da causa diversa; tale conclusione non può essere invece raggiunta nell'ambito dei negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio con riferimento al quale ricorrono specifici requisiti di sostanza e di forma (Cassazione n. 870/1950, n. 7647/1990, n. 1983/1997).

Ricorre infine sempre un'ipotesi di donazione diretta nel caso di acollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si impegna nei confronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto: nell'ambito di questa fattispecie, infatti, la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'acollo.

Può giungersi quindi alla pacifica conclusione che non sempre il coinvolgimento di 3 distinti soggetti è idoneo a integrare un'ipotesi di donazione indiretta.

Le Sezioni Unite, nella sentenza in commento, in considerazione delle pronunce appena richiamate, sono giunte quindi a individuare i seguenti atti con i quali possono essere realizzate le liberalità non donative:

- atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
- contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
- contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
- combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui).

Nel caso oggetto del contendere, la difficoltà di una corretta qualifica dell'operazione muove dalla possibilità di individuare 2 distinte ricostruzioni della stessa fattispecie:

- da un lato, infatti, si potrebbe qualificare l'operazione come trilaterale, in quanto eseguita da un soggetto, autore della liberalità (ovvero la banca), sulla base di un rapporto di mandato.
- dall'altro, l'operazione bancaria potrebbe correttamente ritenersi come avente mera funzione esecutiva di un atto negoziale esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro.

<sup>2</sup> Per un'approfondita analisi delle singole fattispecie G. Iaccarino, "Donazione con bonifico bancario e onere della forma dell'atto pubblico - Il commento", in *Notariato*, 2017, n. 5, Ipsa, pag. 574.

Le Sezioni Unite, ritenendo preferibile aderire alla seconda delle ricostruzioni proposte, hanno qualificato quindi l'operazione come una donazione tipica a esecuzione indiretta.

Invero, pur potendo individuare un autonomo rapporto di mandato tra banca e cliente, nell'ambito della quale si innesta appunto lo schema della delegazione, la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine impartito, in considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità di conto, a differenza di quanto espressamente previsto, nell'ambito dello schema della delegazione, dall'articolo 1269, coc. civ., il quale consente al delegato di non accettare l'incarico.

Pertanto, il bancogiro può essere correttamente qualificata come una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto, nell'ambito della quale la banca svolge attività di mera intermediazione gestoria, non potendosi configurare un'operazione triangolare di intermediazione giuridica.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato quindi le differenze tra la fattispecie in esame e le altre ipotesi qualificate dalla precedente giurisprudenza come donazioni indirette:

- l'operazione a mezzo banca non ricade nell'ambito del contratto a favore di terzo, in quanto non prevede effetti diretti sul patrimonio del promittente (ovvero la banca) e non fa sorgere nessun diritto azionabile del terzo beneficiario verso il promittente;
- l'operazione richiamata non può essere nemmeno assimilata alla cointestazione del deposito bancario, che, come già detto, integra una donazione indiretta. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario, mentre nel caso di specie il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza alcuna implementazione liberale, collocandosi l'ordine di bonifico dato alla banca dal beneficiante nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento.

All'esito dell'analisi qui richiamata, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:

*"Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".*

Per quanto qui di interesse giova sottolineare che, con la pronuncia in esame, è stata quindi precisata una fondamentale distinzione tra:

- donazioni indirette (o liberalità non donative)
- e donazioni tipiche a esecuzione indiretta, con riferimento alle quali si rende comunque necessaria la forma dell'atto pubblico, trovando piena applicazione le disposizioni in materia di donazione<sup>3</sup>.

## Gli effetti

Tutto quanto sopra esposto pare utile concentrare l'analisi sugli effetti connessi a una donazione tipica a esecuzione indiretta (quale può essere, appunto, un trasferimento di fondi o un bonifico)

<sup>3</sup> "Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, occorre distinguere 2 ipotesi. Da un lato v'è la donazione indiretta, o liberalità non donativa che dir si voglia, caratterizzata dalla circostanza per cui "l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso", dal fatto che si attuano "in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione" e dal fatto che essa si realizza: "(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettivi tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui)".

Dall'altro lato - ed è questa, per quanto detto, la parte più interessante della motivazione delle Sezioni Unite - v'è l'enucleazione di una diversa categoria, cui ricondurre l'ipotesi della liberalità attuata a mezzo banca e avente a oggetto valori mobiliari, definita "donazione tipica a esecuzione indiretta". Qui la donazione, per come ricostruita, è dunque tipica, si discosta dalla (ben più semplice, a ben vedere) donazione del credito avente a oggetto la restituzione delle somme o dei valori depositati - atteso che il beneficiario non acquista alcuna pretesa nei confronti della banca - e consta del negozio tacitamente concluso tra beneficiante e beneficiario, rispetto al quale avrebbe funzione meramente esecutiva (solvendi) il bancogiro (e, dunque, l'intermediazione gestoria dell'ente creditizio, a sua volta tenuto verso il disponente a eseguire l'ordine ricevuto". M. Martino, "Le Sezioni Unite e le liberalità non donative: dalla donazione indiretta alla donazione tipica a esecuzione indiretta", Il Corriere Giuridico, 2017.

compiuta senza ricorrere alla forma dell'atto pubblico.

Nel caso di specie deve ritenersi che, non configurandosi una donazione (né propria né indiretta), sorge, nel momento del trasferimento, un obbligo restitutorio a carico del beneficiario che, successivamente, potrà comunque dar luogo a un'ulteriore fattispecie liberale. Infatti, in assenza di un'espressa rivendicazione della somma da parte del donante, sarà possibile ipotizzare una remissione del debito restitutorio, mentre, in tutti gli altri casi, l'effetto connesso alla liberalità si realizzerà con il decorso del termine di prescrizione<sup>4</sup>.

Non è invece possibile regolarizzare una donazione posta in essere in violazione del prescritto requisito di forma, posto che, ai sensi dell'articolo 1423, cod. civ. *"il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente"*.

## Le liberalità "informali"

Negli anni, la dottrina<sup>5</sup> ha quindi individuato una terza categoria di liberalità, che si affianca a quella propria e a quella indiretta: la donazione "informale", ovvero l'accordo intervenuto tra le parti senza il rispetto, almeno, della forma scritta, e in quanto tale nullo se non di modico valore (si pensi alla banale consegna di una somma di denaro a un soggetto terzo, anche mediante bonifico bancario). Dal punto di vista prettamente civilistico le liberalità informali, come quelle indirette, sono soggette all'applicazione dell'articolo 809, cod. civ., sicché, sovente, anche la stessa giurisprudenza ha finito per confondere le 2 fattispecie, che, invece, presentano evidenti profili di differenza.

Può infatti pacificamente essere richiamata la seguente distinzione:

- la donazione indiretta prevede la stipula di un negozio-mezzo, diverso dalla donazione, ma mediante il quale è possibile giungere allo stesso risultato economico,
- la donazione informale non prevede la stipula di nessun atto o negozio giuridico, trattandosi di un'attività materiale idonea ad arricchire il beneficiario con contestuale impoverimento del disponente.

## Profili fiscali

L'appena richiamata distinzione tra donazioni indirette e donazioni informali, così come rimarcata con la sentenza oggetto di analisi, assume rilevanza anche fiscale dovendosi ritenere che le donazioni informali non possano essere soggette ad alcuna forma di tassazione: non vi è, in questo caso, alcuna manifestazione di capacità contributiva, posto che l'attribuzione non presenta i caratteri della definitività, ma comporta esclusivamente la nascita di un obbligo restitutorio in capo al ricevente<sup>6</sup>.

Pur volendo, poi, erroneamente, assimilare le donazioni informali alle donazioni indirette, non può essere dimenticato, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 sono soggette a imposta di donazione soltanto le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione; nell'ambito della donazione informale, pertanto, non essendo stato stipulato alcun atto pare evidente che non possa essere comunque individuata una fattispecie fiscalmente rilevante.

Trattandosi di un'attività materiale non potrebbe nemmeno trovare applicazione l'articolo 38, D.P.R. 131/1986 (tra l'altro la citata norma, prevista ai fini dell'imposta di registro, è di dubbia applicabilità all'imposta di donazione). La richiamata disposizione prevede infatti l'assoggetta-

<sup>4</sup> Sul punto si richiama quanto precisato dal Notariato con lo Studio n. 107-2009/C: *"Posto, comunque - con le precisazioni di cui sopra -, che la dazione di somme di denaro, di un assegno ovvero un bonifico bancario effettuato a scopo di liberalità, integrano una donazione diretta che richiede il rispetto della forma solenne prescritta dall'articolo 782, cod. civ. è necessario chiedersi quale sia la sorte di quelle donazioni (non di modico valore) effettuate, a titolo di liberalità, senza il rispetto dei rigorosi oneri formali e, quindi, nulle. L'impossibilità di produrre gli effetti voluti, come conseguenza della carenza della forma solenne prescritta ad substantiam, comporterà un obbligo restitutorio a carico del beneficiario che potrà dar luogo a un'ulteriore fattispecie liberale. Invero, in assenza di un'espressa rivendicazione della somma da parte del donante, sarà possibile ipotizzare o una remissione del debito restitutorio effettuata dall'avente diritto a titolo di liberalità atipica, ovvero potremmo trovarci di fronte all'estinzione dell'obbligo di restituzione per il decorso del termine di prescrizione; anche in questo caso, condividendo gli orientamenti dottrinali più recenti, è ipotizzabile una liberalità atipica, in presenza di un accordo "configurativo" tra il beneficiante e il beneficiario, nel presupposto che l'articolo 809, cod. civ. regoli, al suo interno, non solo fattispecie negoziali da cui derivino liberalità, ma anche fattispecie non negoziali che producano il medesimo risultato economico, qualora ci sia il consapevole accordo tra le parti per non ostacolare l'effetto che direttamente la legge fa derivare dal perfezionarsi di una determinata fattispecie"*.

<sup>5</sup> Cfr. S. Carunchio, *"La tassazione delle liberalità indirette e informali"*, in Il fisco n. 36/2015.

<sup>6</sup> A. Busani, *"Donazioni "indirette" e donazioni "informali" al cospetto delle Sezioni Unite. Il commento"* in Corriere Tributario n. 45/2017, pag. 3538.

mento a imposta di registro dell'atto nullo, ma, nel caso delle donazioni informali, non vi sarebbe alcun atto.

Tutto quanto sopra premesso deve tuttavia essere rilevato che, nella pratica, può essere molto difficile distinguere le donazioni informali dalle donazioni indirette; inoltre, anche laddove la suddetta differenza non costituisca un problema, la giurisprudenza si è già pronunciata sostenendo la tassabilità delle donazioni informali<sup>7</sup>.

Si ritiene a tal proposito utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 634/2012 riguardante appunto il caso di 2 fratelli nei confronti dei quali era stato emesso un avviso di accertamento riguardante l'imposta di donazione relativa a un trasferimento di oro e valuta estera effettuato dal nonno a titolo di liberalità.

I fratelli impugnavano l'avviso di accertamento contestando la sussistenza dei presupposti dell'imposta sulle donazioni, non essendosi la donazione perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall'articolo 782, cod. civ., e per la mancanza di un valido atto di accettazione.

Pur essendo pienamente condivisibili le difese esposte dai contribuenti, la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto di dover aderire alle precedenti pronunce, ritenendo la fattispecie assoggettabile a imposta di donazione.

*"In fattispecie analoga, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dal D.Lgs. 346/1990, articolo 1, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'articolo 782, cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione". Applicando tale principio, questa Corte ha ritenuto assoggettabili all'imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi a oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione (sentenza n. 22118/2010; si veda anche n. 2698/2002 e, in tema di invim, n. 7340/2011).*

*Ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi dal citato indirizzo giurisprudenziale, anche perché un diverso criterio di applicazione dell'imposta si presterebbe a prassi elusive (basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo), contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell'articolo 53, Costituzione (si veda SS.UU. n. 30055/2008)".*

## Riferimenti normativi

articolo 769, 782, 809, 1269 e 1423, cod. civ.

articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990

articolo 38, D.P.R. 131/1986

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18725/2017

<sup>7</sup> "A tale riguardo, senza voler contestare la correttezza di tale inquadramento, è da dirsi come talvolta la linea di confine tra liberalità indiretta e donazione diretta nulla per difetto di forma sia estremamente labile. Si pensi all'ipotesi, molto simile a quanto sembra a quella su cui si è pronunciata la Suprema Corte, di un bonifico al figlio effettuato nei giorni immediatamente antecedenti a un acquisto immobiliare, immediatamente convertito dal beneficiario in un assegno circolare a favore del venditore. È evidente che in tal caso sarebbe sicuramente preferibile consigliare al genitore, al fine di colorire in modo più pregnante l'operazione quale liberalità indiretta, di attingere la provvista per la predisposizione del circolare direttamente dal proprio conto e di consegnare poi il titolo al figlio ai fini del pagamento del prezzo. Non ci sembra peraltro da escludere che una giurisprudenza sempre più orientata a cogliere gli aspetti sostanziali delle operazioni economiche possa arrivare ad assimilare dette fattispecie (si veda infatti su tale linea di pensiero la nota pronuncia Cassazione SS.UU. n. 9282/1992, seguita da numerose più recenti analoghe pronunce; cfr. ad esempio Cassazione n. 11496/2010). Quale che sia comunque il corretto inquadramento civilistico di dette fattispecie (inquadramento che è senz'altro a tali fini di estrema rilevanza e con riferimento al quale si veda da ultimo Cassazione SS.UU. n. 18725/2017), deve dirsi che dal punto di vista fiscale poco cambierebbe, ove si abbia presente il consolidato, ancorché criticabile, orientamento giurisprudenziale (si veda da ultimo in tal senso Cassazione n. 634/2012) secondo cui l'imposta sulle donazioni si applicherebbe, oltre che alle donazioni in senso proprio, anche alle liberalità informali (quale, ad esempio, quella attuata mediante bonifico eseguito con spirito liberale)". Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 29-2017/T.



# Privacy

## AGYO PRIVACY

Agyo Privacy è la soluzione TeamSystem fruibile in cloud con cui gestire tutti gli adempimenti legati alla nuova normativa sulla Privacy.

La soluzione si rivolge a tutti i soggetti che trattano dati personali, quali Aziende (di ogni settore e dimensione), Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, ecc.), Associazioni ed Enti Pubblici.

Anche se la tua Impresa gestisce diverse società o il tuo Studio svolge attività di consulenza per più di un'azienda, Agyo Privacy è la soluzione giusta per la tua organizzazione.

### Con Agyo Privacy si può:

- gestire l'organigramma dell'organizzazione identificando i titolari del trattamento, i responsabili, i soggetti autorizzati e tener traccia di tutte le attività relative ai dati trattati; un set di API consentirà di estendere il registro anche a software sviluppati da terze parti

- definire gli asset aziendali, identificare i rischi e applicare le misure di sicurezza necessarie
- compilare correttamente il Registro dei Trattamenti step by step

Agyo Privacy consente a tutti i membri del team che gestiscono la privacy di lavorare simultaneamente al processo di conformità.

Agyo Privacy si integra con le altre app presenti nella suite di Agyo, la piattaforma tecnologica di TeamSystem per l'erogazione di servizi e lo scambio di dati fra Imprese, Professionisti, Istituti Bancari e Pubblica Amministrazione. Per tutti i documenti generati è infatti possibile apporre una firma digitale e conservarli a norma.

Digitalizza la tua organizzazione con Agyo Privacy.

**Mettiti a tuo agyo!**